



COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21-01-2003
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 191 del 21-12-2010
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 14-11-2011
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 17-04-2012
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 12-04-2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 354 dell'11-12-2015
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 147-148-149 del 21-06-2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 176 del 13-07-2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 17-05-2018
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 76-77 del 16-04-2024
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 26-03-2025

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag.	9
Art. 2 Interpretazione del Regolamento	pag.	9
Art. 3 Durata in carica del consiglio	pag.	9
Art. 4 La sede delle adunanze	pag.	10

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5 Presidenza delle adunanze	pag.	11
Art. 6 Elezione del Presidente del Consiglio	pag.	11
Art. 7 Elezione del Vice Presidente	pag.	12
Art. 8 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio	pag.	12
Art. 9 Dimissioni e Revoca del Presidente	pag.	13
Art. 10 Dimissioni e revoca del Vice Presidente	pag.	13

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 Costituzione dei Gruppi Consiliari	pag.	14
Art. 12 Presidenza di Gruppo Consiliare	pag.	14
Art. 13 Gruppo misto	pag.	15
Art. 14 Composizione e funzioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari	pag.	15
Art. 15 Convocazione della Conferenza dei Presidenti	pag.	16

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 16 Costituzione e composizione	pag.	17
Art. 16 Bis Commissioni Permanenti – Composizione e Costituzione	pag.	20
Art. 16 Ter Commissioni Permanenti – Rappresentatività e Sistema di voto	pag.	20
Art. 17 Elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti	pag.	21
Art. 18 Convocazione	pag.	21
Art. 19 Convocazione in seduta congiunta	pag.	22
Art. 20 Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti	pag.	22
Art. 21 Pubblicità delle sedute	pag.	23
Art. 22 Funzioni delle Commissioni permanenti	pag.	23
Art. 23 Assegnazione delle proposte alle Commissioni	pag.	24
Art. 24 Segreteria delle commissioni consiliari permanenti	pag.	24
Art. 25 Sede e Mezzi	pag.	24
Art. 26 Interrogazioni e interpellanze in Commissione	pag.	24
Art. 27 Disciplina delle sedute e votazioni	pag.	25
Art. 28 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti	pag.	25

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 29 Commissioni speciali e di indagine	pag.	26
Art. 30 Risoluzione dei conflitti interorganici	pag.	27

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 31 Designazione e funzioni	pag.	28
---------------------------------	------	----

CAPO VII

UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32 Uffici del Consiglio Comunale. Segreteria del Consiglio Comunale	pag.	29
Art. 33 Risorse finanziarie del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni	pag.	29
Art. 34 Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari	pag.	30
Art. 35 Locali per l'attività del Consiglio Comunale	pag.	30

Parte II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 36 Oggetto dei lavori del Consiglio	pag.	31
Art. 37 Organizzazione dei lavori del Consiglio	pag.	31
Art. 38 Convocazione	pag.	31
Art. 39 Ordine del giorno	pag.	32
Art. 40 Ordine dei lavori della seduta	pag.	33
Art. 41 Avviso di convocazione	pag.	33
Art. 42 Avviso di convocazione. Consegna – Termini	pag.	33
Art. 43 Ordine del giorno. Pubblicazione e diffusione	pag.	34

Parte III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI

Art. 44 Diritto d'iniziativa sulle deliberazioni	pag.	35
--	------	----

Art. 44 bis	pag.	36
Art. 45 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze	pag.	36
Art. 46 Interrogazioni	pag.	37
Art. 47 Interrogazioni con risposta scritta	pag.	38
Art. 48 Interpellanze	pag.	38
Art. 49 Question time	pag.	38
Art. 50 Richiesta di convocazione del Consiglio	pag.	39
Art. 51 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag.	39
Art. 52 Facoltà di visione degli atti	pag.	39

CAPO II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 53 Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag.	40
Art. 54 Divieto di mandato imperativo	pag.	40
Art. 55 Partecipazione alle sedute del Consiglio	pag.	40
Art. 56 Obbligo di astensione	pag.	41

CAPO III

NOMINE E INCARICHI

Art. 57 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	pag.	42
Art. 58 Nomine e designazioni di consiglieri comunali	pag.	42
Art. 58 bis Incarichi ai consiglieri comunali	pag.	42

Parte IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PROGRAMMAZIONE

Art. 59 Conferenza per la programmazione dei lavori	pag.	43
Art. 60 Sessioni obbligatorie	pag.	43

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 61 Deposito degli atti .	pag.	44
Art. 62 Numero legale	pag.	44

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 63 Adunanze pubbliche .	pag.	46
Art. 64 RegISTRAZIONI audio e video	pag.	46
Art. 65 Adunanze segrete	pag.	47

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 66 Poteri del presidente	pag.	48
Art. 67 Comportamento dei consiglieri	pag.	49
Art. 68 Interventi di soggetti esterni al consiglio	pag.	49

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 69 Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 50
Art. 70 Ordine nella trattazione	pag. 50
Art. 71 Discussione – Norme generali	pag. 51
Art. 72 Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 51
Art. 73 Richiamo al regolamento o mozione d'ordine	pag. 52
Art. 74 Fatto personale	pag. 52
Art. 75 Emendamenti sulle proposte in discussione	pag. 52

CAPO VI
LE DELIBERAZIONI

Art. 76 Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione	pag. 54
Art. 77 Esame delle proposte di deliberazione	pag. 55
Art. 78 Proposte di Deliberazione del Sindaco e della Giunta	pag. 55
Art. 79 Proposte di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri	pag. 55
Art. 80 Proposte di deliberazione di iniziativa popolare	pag. 56
Art. 81 Proposte di deliberazione dei Consigli di Zona	pag. 56
Art. 82 Pareri	pag. 56
Art. 83 Proposte di deliberazione irricevibili	pag. 57
Art. 84 Comunicazione delle deliberazioni di Giunta	pag. 57

CAPO VII
LE VOTAZIONI

Art. 85 Modalità generali	pag. 58
Art. 86 votazione non preceduta dalla discussione	pag. 59
Art. 87 votazioni in forma palese	pag. 59
Art. 88 votazione per appello nominale	pag. 59

Art. 89	Votazioni a scrutinio segreto	pag.	60
Art. 90	Esito delle votazioni	pag.	60
Art. 91	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag.	61

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92	Norme vigenti	pag.	62
Art. 93	Disposizioni transitorie	pag.	62
Art. 94	Diffusione	pag.	62
Art. 95	Bollettino del Consiglio	pag.	62

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento (R)

1. Il Regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge:
 - a) l'organizzazione, la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) l'esercizio del potere di iniziativa dei Consiglieri;
 - c) la costituzione, i diritti, l'informazione, la dotazione strumentale, la disponibilità di spesa dei gruppi consiliari;
 - d) la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - e) le materie per le quali lo Statuto rinvia al Regolamento.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento (R)

1. Per le questioni inerenti l'applicazione del Regolamento, durante le sedute, decide il Presidente del Consiglio sentito il Segretario Generale. Il Presidente può sentire sulle questioni interpretative del Regolamento la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Il parere di quest'ultima, se espresso con la maggioranza di almeno i 4/5 dei componenti, è vincolante.

Art. 3

Durata in carica del consiglio (L)¹

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. (L)
2. Gli atti di cui al comma precedente devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione. Sono, comunque, considerati urgenti ed improrogabili gli atti la cui mancata assunzione può causare un danno all'ente.

¹ Comma 1: (L) Art.38 c.4 e 5 del TUEL

Art. 4

La sede delle adunanze (R)

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. Il Presidente del consiglio comunale, di concerto con i Presidenti dei Gruppi, stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e deve, comunque, presentare caratteristiche tali da consentire l'adeguato svolgimento dei lavori del Consiglio.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera nazionale, quella del Comune e quella dell'Unione Europea.

CAPO II
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5

Presidenza delle adunanze (L) (S) (R)¹

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. (L) (S) (R)
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del consiglio. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni è stato il più votato della lista che ha preso più voti, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi della normativa vigente. (L) (S)
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo. (L)
4. Al Presidente del Consiglio è attribuito un distintivo: fascia di color amaranto con lo stemma della Repubblica su un verso e quello del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla sulla spalla destra quando il Presidente sia chiamato a rappresentare il Consiglio Comunale in manifestazioni ufficiali; l'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio ed, in sua assenza o impedimento ai Vice Presidenti e se anch'essi impossibilitati, ad un consigliere delegato; in nessun caso il Presidente del Consiglio sostituisce il Sindaco.

¹ Comma 1: (L) Art. 39, comma 1 TUEL; (S) art.27, comma 1. Comma 2: (L) art. 40, comma 2 TUEL; (S) art. 21, comma 4 dello Statuto. Comma 2: modificato con DC n. 76 del 16.04.2024. Comma 3: (L) Art. 40, comma 3 del TUEL. Comma 4: inserito con DC n. 176 del 13.07.2017.

Art. 6

Elezione del Presidente del Consiglio (S) (R) ¹

1. Subito dopo la convalida degli eletti, dopo aver provveduto ad eventuali surrogazioni, il Consigliere Anziano, che presiede la prima seduta, dispone farsi luogo alla elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti con votazioni separate. Il Consigliere anziano che presiede l'assemblea dichiara aperta la discussione sulla elezione del presidente. (R)
2. Conclusa la discussione - nel corso della quale ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di cinque minuti - il Consiglio procede alla votazione con scrutinio segreto. (R) (S)
3. Ciascun Consigliere può votare un solo candidato. (R)
4. Il Candidato che ottiene la maggioranza prevista dallo Statuto viene proclamato eletto ed assume immediatamente la presidenza del consiglio. (R)
5. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza qualificata dopo due scrutini, da tenersi in distinte sedute, nella terza votazione, da tenersi entro 20 giorni, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti, a parità di voti va al ballottaggio il consigliere "anziano" cioè colui che nelle elezioni è stato il più votato della lista che ha preso più voti, e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza,

anche se relativa . A parità di voti è eletto il consigliere “anziano” cioè colui che nelle elezioni è stato il più votato della lista che ha preso più voti. (R) (S)

¹ Comma 2: previsto dall’art. 32, comma 1 dello Statuto (S). Comma 5: (S) art. 32, comma 1 dello Statuto; sostituito con DC n. 147 del 21.06.2017. Comma 5 modificato con DC n. 76 del 16.04.2024.

Art. 7

Elezione del Vice Presidente (S) (R)¹

1. Subito dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio procede alla elezione dei due Vice Presidenti. (R)
2. Il Presidente del Consiglio procede all’elezione di due Vice Presidenti. Conclusa la discussione, il Consiglio procede a due votazioni distinte con scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può votare non più di un candidato per ciascuna votazione. (R)
3. Risultano eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna votazione. Nel caso in cui il Presidente sia un consigliere di maggioranza, almeno una vice presidenza deve essere attribuita alla minoranza. È Vice Presidente anziano, con funzioni di vicario, quello tra i due che ha ottenuto il numero più alto di voti favorevoli. In caso di parità prevale colui che è stato eletto consigliere con il maggior numero di voti. (S)

¹Comma 3 fino a modifica 2018: (S) art. 32, comma 2 dello Statuto. Commi 2 e 3 sostituiti con DC n. 77 del 16.04.2024

Art. 8

Compiti e poteri del Presidente del Consiglio (L) (S) (R)¹

1. Il Presidente rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. (R)
2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. (R)
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri. (R)
4. Il Presidente ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. (S)
5. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte all’esame del Consiglio. (L)
6. Il Presidente informa i Presidenti dei Gruppi Consiliari del ricevimento delle relazioni annuali sull’andamento dell’Amministrazione, previste dallo Statuto, nonché di quelle semestrali e annuali dei Revisori dei Conti, e quella annuale del Difensore Civico. (R) (S)
7. Il Presidente informa costantemente i due Vice Presidenti delle più significative iniziative che intende assumere. (R)

¹Comma 4: (S) art. 31, comma 4 dello Statuto. Comma 5: (L) art.39, comma 4 del TUEL. Comma 6: (S) art.65 c.1 per la parte finale relativa alla relazione del difensore civico.

Art. 9

Dimissioni e Revoca del Presidente (S) (R) ¹

1. La dichiarazione concernente le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio è depositata presso la Segreteria Generale e contestualmente trasmessa ai Vice Presidenti del Consiglio Comunale. (R)
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio sono, una volta presentate per iscritto al Consiglio, irrevocabili non necessitano di presa d'atto e acquistano immediata efficacia. La presidenza del Consiglio è assunta ad interim dal Vice Presidente Vicario, o qualora sia anch'esso dimissionario dall'altro Vice Presidente. Ove, per qualunque causa, cessino dalle funzioni entrambi i Vice-Presidenti, assume la presidenza del Consiglio il Consigliere Anziano. Le elezioni del nuovo Presidente devono essere effettuate entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni del/della Presidente del Consiglio. (S)
3. Non appena avuta notizia delle dimissioni del Presidente, il Vice Presidente vicario ne informa i presidenti dei Gruppi e convoca il Consiglio nel termine e per gli adempimenti previsti dallo Statuto. (R)
4. Le elezioni del nuovo presidente si svolgono con le modalità di cui all'art. 6. (R)
5. In caso di revoca del Presidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Vice Presidente vicario subito dopo l'approvazione della mozione di sfiducia così come disciplinata dallo Statuto. (R)
6. Nella successiva seduta del Consiglio, convocata dal Vice Presidente vicario e fissata entro il ventesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio procede alla elezione del nuovo presidente, nelle forme previste dall'art. 6. (R)
7. Ove, per qualunque causa, cessino dalle funzioni o risultino assenti sia il Presidente, sia i due Vice-Presidenti, assume la presidenza del Consiglio il Consigliere Anziano tra i presenti in aula. (R)

¹Comma 2: (S) art. 32 comma 5 dello Statuto; sostituito con DC n. 148 del 21.06.2017.

Art. 10

Dimissioni e revoca del Vice Presidente (R)(S)

1. Il Vice Presidente consegna le proprie dimissioni, redatte in forma scritta, al Presidente del Consiglio, che ne informa i Presidenti dei gruppi consiliari. (R)
2. Nella seduta successiva alle dimissioni o alla revoca del Vice Presidente, il Consiglio procede alla nomina del sostituto nelle forme previste dall'art. 7, 2° comma. (R)
3. Il Presidente e ciascuno dei Vice Presidenti possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e votata favorevolmente da 2/3 degli stessi. (S).

CAPO III
GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

*Costituzione dei Gruppi Consiliari (S) (R)*¹

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi secondo le norme del regolamento interno. I gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalle liste di appartenenza devono essere costituiti da almeno tre consiglieri, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere può adottare una denominazione propria e del gruppo che un candidato sindaco non eletto può costituire, in riferimento ad una lista della sua coalizione di cui non è stato eletto alcun consigliere, d'intesa con il presentatore della lista stessa. (S)
2. Entro il termine di tre giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente comunica al Sindaco l'elenco dei Gruppi Consiliari costituiti con la denominazione assunta da ciascun gruppo, e la relativa composizione.(R)
3. Successivamente il gruppo può modificare la propria denominazione per motivi inerenti a modifiche intervenute in ambito nazionale nella formazione politica di riferimento. (R)
4. Ogni Consigliere appartiene ad un solo Gruppo Consiliare. (R)
5. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. (R)
6. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo al quale intende aderire.(R)
7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, entra a far parte del gruppo misto, ove può mantenere una propria denominazione. Della composizione del gruppo misto deve essere data comunicazione al presidente del consiglio ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.(R)
8. A richiesta del Presidente del Gruppo, deve essere posta a disposizione, nelle ore di ufficio, una sala della sede comunale per consentire le riunioni dei singoli gruppi consiliari. (R)

¹ Comma 1: (S) art.25 commi 1 e 2 dello Statuto. Comma 1 modificato con DC n. 76 del 16.04.2024. Comma 7: l'espressione "propria denominazione" è ripresa dall'art. 25, comma 2 dello Statuto.

Art. 12

Presidenza di Gruppo Consiliare (R)

1. Entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto i singoli gruppi devono comunicare, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, alla presidenza del consiglio ed al Segretario comunale, il nome del proprio Capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo e la nomina dei Capogruppo di eventuali nuovi gruppi.

2. Ove venga omessa la comunicazione, è considerato Presidente del gruppo il Consigliere eletto con la maggior cifra individuale ottenuta nella lista alla quale il gruppo si riferisce con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco e, in caso di pari cifra individuale, il più anziano di età.

Art. 13

Gruppo misto (R)

1. Il gruppo misto elegge il Presidente tra i propri componenti a maggioranza. In caso di parità di voto, viene eletto il Consigliere più anziano per cifra elettorale.
2. Nel corso della discussione sulle comunicazioni e sulle interpellanze ha la facoltà di intervenire ciascun componente del Gruppo Misto.
3. Per la designazione dei propri componenti il Gruppo Misto decide a maggioranza. Mancando un accordo tra i componenti del Gruppo Misto, la scelta viene effettuata per primo da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale nella lista di appartenenza, e successivamente dagli altri considerando l'ordine decrescente.

Art. 14

Composizione e funzioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi (S)¹

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati. I Vice Presidenti del Consiglio comunale fanno parte della Conferenza dei gruppi senza diritto di voto.(S) La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. (S)
2. Alle riunioni della Conferenza ogni Presidente, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere appositamente delegato. (R)
3. Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti può partecipare il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco o da un altro componente della Giunta appositamente delegato. (R)
4. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Presidenti, anche su richiesta della stessa Conferenza, Assessori, funzionari e consulenti del Comune, rappresentanti del Comune in Enti e Società, amministratori degli Enti dipendenti dal Comune e concessionari di servizi comunali. (R)
5. Alla riunione della Conferenza dei Presidenti può assistere il Segretario Generale del Comune, quando concordato con la Conferenza dei Presidenti. (R)
6. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Presidenti sono svolte da un membro dell'Ufficio del Consiglio Comunale che redige il verbale della riunione. (R)
7. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari (R):
 - a) collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio;
 - b) esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento;

- c) esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale e del Regolamento Consiliare che siano state proposte nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
- d) definisce, d'intesa con il Presidente e sentito il Sindaco, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio e la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;
- e) decide in ordine alla utilizzazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi assicurati dal Comune per l'espletamento delle funzioni dei Gruppi Consiliari e dell'Ufficio di Presidenza;
- f) fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

8. Qualora nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto dal Presidente.

¹Comma 1: (S) art.25 commi 1 e 2 dello Statuto. Commi 3 e 5 modificati con DC n. 76 del 16.04.2024. Comma 7: l'espressione "propria denominazione" è ripresa dall'art. 25, comma 2. dello Statuto.

Art. 15

Convocazione della Conferenza dei Presidenti (R)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi Consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti:
 - a) su propria iniziativa;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di uno o più presidenti di gruppi i cui componenti rappresentino almeno 1/5 del Consiglio Comunale;
 - d) su decisione della Conferenza dei Presidenti;
 - e) negli altri casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti sono convocate almeno 48 ore prima della data prevista per la seduta, riducibili a 24 ore per motivate ragioni d'urgenza.
4. Il Presidente può convocare la Conferenza dei Presidenti con un termine inferiore a quello fissato al comma precedente quando lo richieda il verificarsi di situazioni assolutamente non prevedibili.
5. Il Presidente del Consiglio, per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori della sessione, può convocare la riunione della Conferenza dei Presidenti immediatamente prima della riunione del Consiglio Comunale od in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende per il tempo necessario per lo svolgimento della Conferenza.
6. La convocazione di cui ai commi precedenti è disposta, di norma, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare

CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 16

Costituzione e composizione (S) (R) ¹

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. (S)
 2. Entro il termine di trenta giorni dalla sua prima seduta, il Consiglio comunale delibera l'istituzione delle Commissioni permanenti previste dall'art. 33 dello Statuto. (R)
 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo di carattere definitivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione. (R)
 4. Il Sindaco, gli Assessori e Presidenti dei Consigli di Zona possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni; intervengono, altresì, su richiesta della Commissione medesima, i Dirigenti del Comune e gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed organismi promossi dal Comune. Le associazioni portatrici di interessi diffusi iscritte all'Albo e le organizzazioni sindacali possono essere udite, qualora lo richiedano, negli ambiti specifici di competenza di ogni singola Commissione. (S)
 5. I Capigruppo fanno parte delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto. (S)
 6. Con la deliberazione prevista dal comma 2, il Consiglio istituisce otto Commissioni, di cui le prime due di controllo e garanzia come previsto dallo statuto, le cui rispettive sfere di competenza sono così definite(R):
- PRIMA COMMISSIONE: AFFARI ISTITUZIONALI
- Rapporti con gli organi dello Stato e della U.E.
 - Rapporti con la Regione, la Provincia, i Comuni
 - Rapporti con i Consigli di Zona
 - Altri rapporti istituzionali
 - Affari Generali
 - Affari Legali
 - Sistemi informatici
 - Attuazione dello Statuto
 - Attuazione delibere Consiglio
 - Risoluzione dei conflitti interorganici
 - Procedimenti per designazioni e nomine di competenza del Consiglio Comunale
 - Contratti
 - Statuti e Regolamenti comunali e di fondazioni ed associazioni a partecipazione del Comune

- **SECONDA COMMISSIONE: BILANCIO - PATRIMONIO**
 - Bilancio
 - Controllo di gestione
 - Vigilanza sul funzionamento delle istituzioni e dei servizi
 - Aziende speciali
 - Società partecipate e Fondazioni
 - Finanze e tributi
 - Patrimonio e Demanio

- **TERZA COMMISSIONE: ECONOMIA - LAVORO**
 - Sviluppo e programmazione economica
 - Attività produttive, artigianato, commercio
 - Mercati
 - Economato
 - Strutture annonarie
 - Occupazione
 - Acquedotto
 - Economia marittima
 - Trasformazione sociale aziende

- **QUARTA COMMISSIONE: ASSETTO DEL TERRITORIO**
 - Urbanistica
 - Strumenti urbanistici
 - Edilizia privata
 - Condonò
 - Sorveglianza edilizia
 - Piano strutturale e piano regolatore
 - Urbanizzazione primaria
 - Urbanizzazione secondaria
 - Grandi infrastrutture
 - Arredo Urbano
 - Sistema dei Fossi
 - Toponomastica

- **QUINTA COMMISSIONE: POLITICHE SOCIALI**
 - Politiche sociali

- Politica della casa
- Politiche giovanili
- Igiene
- Protezione Civile
- Servizi sociosanitari
- Associazionismo
- Volontariato

➤ SESTA COMMISSIONE: VIVIBILITA' URBANA

- Smaltimento rifiuti
- Verde pubblico e parchi naturali
- Tutela e prevenzione ambientale
- Colline Livornesi
- Tutela degli animali
- Sistema del traffico
- Polizia Municipale
- Inquinamento

➤ SETTIMA COMMISSIONE: CULTURA - TURISMO - SPORT

- Turismo
- Porti turistici e approdi
- Acquario
- Promozione culturale
- Istruzione
- Beni culturali
- Biblioteche
- Edilizia ed impianti sportivi

➤ OTTAVA COMMISSIONE: DIRITTI – PARI OPPORTUNITÀ – DIFFERENZE DI GENERE.

La Commissione per i diritti, le pari opportunità e le differenze di genere, svolge compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa con riferimento a:

- le pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini;
- la tutela e la promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione e valorizzando le differenze di genere.

Nelle attività del Consiglio Comunale la Commissione può esprimere parere consultivo su tutti gli atti che possano incidere direttamente o indirettamente sulla reale ed effettiva applicazione di quanto precede.

Possono far parte della Commissione tutte le Consigliere elette e, a discrezione di ogni singolo Gruppo Consiliare, componenti di genere maschile possono essere designati in sostituzione di quelli di genere femminile.

Le norme previste per le altre Commissioni Consiliari Permanenti ordinarie si applicano alla Ottava Commissione in quanto compatibili.

7. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono essere membri effettivi di Commissioni consiliari permanenti. (R)

¹Comma 1: (S) art.33 c.1 prima parte dello Statuto. Comma 4 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024. Comma 5: (S) art. 33, comma 8 dello Statuto. Comma 6: (S) art. 33, comma 6 dello Statuto. Comma 6: modificato con DC n. 62 del 17.04.2012 (ex comma 7). Comma 6 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024. Vari commi abrogati con DC n. 48 del 12.04.2013

Art. 16 Bis ¹

Commissioni Permanenti – Composizione e Costituzione (R)

1. Ciascuna commissione permanente, salvo l'ottava, è composta da:
 - a) un numero di consiglieri, definito dal Presidente del Consiglio comunale sentiti i Presidenti dei gruppi, nominati dal Consiglio con apposita deliberazione;
 - b) tutti i Presidenti dei gruppi consiliari che non siano già nominati con la deliberazione suddetta.
2. Ciascun consigliere, esclusi i Presidenti dei gruppi, può essere componente di un massimo di due commissioni.
3. I consiglieri di cui sub a) sono designati dai rispettivi gruppi entro un termine loro assegnato dal Presidente del Consiglio comunale. In caso di inerzia dei gruppi, trascorso il termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio comunale nel rispetto del precedente comma.

¹Articolo inserito con delibera di Consiglio n. 48 del 12.04.2013.

Art. 16 Ter ¹

Commissioni Permanenti – Rappresentatività e Sistema di Voto (R)

1. In ogni commissione deve essere rappresentato ogni gruppo presente in Consiglio comunale in ragione della sua consistenza numerica. A tal fine i Presidenti dei gruppi consiliari partecipano di diritto alle commissioni con facoltà di parola e con voto limitato ai casi in cui il gruppo non sia altrimenti rappresentato in seno alla commissione.
2. In ogni commissione ciascun gruppo dispone di un valore/voto pari alla consistenza percentuale effettiva del gruppo stesso rispetto al Consiglio comunale.
3. Ciascun componente votante dispone di un valore/voto pari al quoziente che si ottiene dividendo il valore/voto complessivo del gruppo per il numero dei componenti il gruppo in seno alla commissione.
4. La delega di partecipazione e voto è ammessa solo in favore del capogruppo non votante e dei consiglieri del gruppo non facenti parte della commissione.

¹Articolo inserito con delibera di Consiglio n. 48 del 12.04.2013.

Art. 17

Elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti (R)¹

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con votazione palese, con le modalità espresse ai commi 2 e 3 dell'art. 16 Ter del presente Regolamento. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal Presidente del consiglio e presieduta dal Consigliere anziano nell'ambito della Commissione, entro dieci giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina. Nelle commissioni che svolgono funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza. Ove vi siano più gruppi di minoranza la presidenza delle due commissioni deve essere assegnata a distinte coalizioni che hanno presentato candidati a Sindaco.
2. Qualora il quorum per l'elezione non sia raggiunto nei primi due scrutini, risulterà eletto il Consigliere che al terzo scrutinio avrà ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità tra due o più consiglieri, il maggiore di età.
3. I due Vice Presidenti vengono designati dal Presidente subito dopo la sua elezione e sono scelti tra un componente della maggioranza e uno della minoranza.
4. La Presidenza e la vice Presidenza di una Commissione permanente non possono essere cumulate con cariche analoghe in altre commissioni.

¹ Titolo modificato con DC n. 77 del 16.04.2024. Comma 1: sostituito con DC n. 149 del 21.06.2017. Comma 3 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024.

Art. 18

Convocazione (R) (S)¹

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Sindaco o di 1/3 dei componenti della Commissione, inserendo all'ordine del giorno anche gli argomenti dagli stessi richiesti. (R)
2. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è consegnato ai componenti della commissione almeno 3 giorni prima della data della seduta e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. (R)
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale, ai Presidenti dei Gruppi consiliari, all'Assessore competente e ai Presidenti dei Consigli di Zona. (R)
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle commissioni sono portati a conoscenza del pubblico con i mezzi idonei previsti dal regolamento (S)

¹ Comma 3 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024. Comma 4: (S) art. 33, comma 13 dello Statuto.

Art. 19

Convocazione in seduta congiunta (R)¹

1. Quando una questione può rientrare nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, previa consultazione e d'intesa con i Presidenti delle stesse, può convocare le Commissioni in seduta congiunta.
1. Bis. Gli atti relativi a Statuti e Regolamenti del Comune, di Fondazioni ed Associazioni a partecipazione del Comune, sia nuovi che vigenti, sono attribuiti alla Commissione competente nel merito e, vista la sua funzione di garanzia, alla Prima Commissione in seduta congiunta.
2. La seduta congiunta è presieduta dal Presidente più anziano di età.

¹ Comma 1 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024. ¹ Comma 1 bis introdotto con DC n. 77 del 16.04.2024.

Art. 20

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti (S) (R)¹

1. Le sedute della Commissione permanente sono valide se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. (R)
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di mezz'ora della seduta. Alla ripresa, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti della commissione aventi diritto al voto. (R)
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune. (R)
4. Il Sindaco, gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, parimenti può partecipare il Segretario Generale quando concordato con il Presidente di una Commissione; intervengono, altresì, su richiesta della Commissione medesima, i Dirigenti del Comune e gli amministratori e i Dirigenti di enti, aziende ed organismi promossi dal Comune. Le associazioni portatrici di interessi diffusi iscritte all'Albo e le Organizzazioni sindacali possono essere udite, qualora lo richiedano, negli ambiti specifici di competenza di ogni singola commissione. (S)
4. Bis. I Presidenti dei Consigli di Zona ove la Commissione Consiliare Permanente tratti argomenti legati al territorio di pertinenza, possono essere invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni. In tal caso partecipano senza diritto di voto. Il Presidente del Consiglio di Zona, in caso di temporaneo impedimento, può delegare a partecipare alla seduta della Commissione consiliare il Vicepresidente o un Consigliere di Zona.
5. Alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti interviene altresì, con diritto di parola e senza diritto di voto, un rappresentante, designato da apposito organismo esponentiale dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Livorno e dai medesimi eletto con suffragio diretto e

voto libero e segreto. Il Consiglio comunale provvede, con apposito atto, a definire le caratteristiche di tale organismo rappresentativo e a disciplinarne la elezione secondo i principi dell'ordinamento democratico. (R)

6. Alle sedute delle commissioni consiliari permanenti possono, altresì, essere invitati esperti estranei all'Amministrazione, che abbiano preventivamente assicurata la gratuità della loro prestazione. (R)

¹ Comma 4: (S) art. 33, comma 8 dello Statuto. Comma 4 modificato con DC n. 76 del 16.04.2024. Comma 4 modificato con DC n. 42 del 26.03.2025. Comma 4 bis introdotto con DC n. 42 del 26.03.2025.

Art. 21

Pubblicità delle sedute (R)

1. L'ordine del giorno viene affisso all'Albo Pretorio almeno due giorni prima di ogni seduta, a cura del Segretario della Commissione.
2. La pubblicità della seduta è assicurata con l'uso di mezzi audiovisivi a circuito interno, e con la pubblicazione dei resoconti delle sedute, approvati dalla Commissione.

Art. 22

Funzioni delle Commissioni permanenti (S) (R)¹

1. Alle Commissioni permanenti sono attribuite funzioni istruttorie, consultive, referenti, redigenti e di proposta sugli atti di propria competenza. Possono essere, inoltre, costituite commissioni permanenti di garanzia o di controllo prevedendosi l'attribuzione alle opposizioni della loro presidenza in virtù del principio di garanzia e partecipazione delle minoranze. (S)
2. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari l'esame, previa acquisizione dei prescritti pareri di legge, delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio.(S)
3. Le Commissioni permanenti, nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) Esprimono pareri sulle proposte di atti e provvedimenti sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
 - b) Richiedono al Presidente del Consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio stesso di comunicazioni o proposte nelle materie di propria competenza ;
 - c) Svolgono specifiche indagini conoscitive e istruttorie su procedimenti amministrativi o su aspetti dell'azione od organizzazione amministrativa, sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisca le modalità e la eventuale copertura di spesa;
 - d) Riferiscono al Consiglio circa i bilanci di gestione e il quadro di attività di enti, aziende, società cui il Comune partecipa in via ordinaria;
 - e) Esaminano, in sede consultiva o redigente, su mandato del consiglio comunale, le proposte di regolamento o di atti generali: riservando - quando esse operino in sede redigente - al Consiglio Comunale il voto finale sul regolamento licenziato, anche per parti separate;

- f) Esaminano ed esprimono pareri od indirizzi su qualunque argomento o aspetto dell'azione od organizzazione amministrativa che il Sindaco, la Giunta o il Consiglio ritengano di sottoporre alla valutazione della Commissione competente ovvero si risolvono ad avanzare - su tali oggetti - proposte al Consiglio, al Sindaco o agli Assessori competenti.
(R)

4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere informazioni e documenti agli uffici, alle aziende speciali, alle Istituzioni, alle Società a cui partecipa il Comune.

¹ Comma 1: (S) art. 33, comma 1 dello Statuto, con l'aggiunta, rispetto alla formulazione della disposizione statutaria, del termine "permanenti". Comma 2: (S) art. 33, comma 2 dello Statuto.

Art. 23

Assegnazione delle proposte alle Commissioni (R)

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e gli altri atti rimessi dal Sindaco, dalla Giunta, dagli Assessori o dal Consiglio Comunale all'esame delle commissioni sono trasmessi a cura del Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Commissioni competenti.
2. Dell'assegnazione degli affari alle Commissioni viene data comunicazione ai presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 24

Segreteria delle commissioni consiliari permanenti (R) *Verbale delle sedute*

1. Per ciascuna commissione è nominato, con provvedimento del Segretario generale, un segretario con il compito di curare il processo verbale delle sedute, che egli stesso sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione.
2. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di esaminare i verbali delle Commissioni Consiliari e di estrarne copia.

Art. 25

Sede e Mezzi (R)

1. Le commissioni dispongono di una sede costituita da locali adeguati, destinati esclusivamente alla loro attività ed assegnati, con provvedimento del Sindaco, entro 10 giorni dalla data della delibera istitutiva.
2. Con il medesimo provvedimento, vengono assegnate alle commissioni, attrezzature idonee ad assicurare una efficiente organizzazione del lavoro. Fanno parte di tali attrezzature anche adeguati sistemi di scrittura e copiatura. Sono, inoltre, assicurati l'informatizzazione dei lavori delle commissioni e il collegamento con la rete informatica del Comune.

Art.26

Interrogazioni e interpellanze in Commissione(R)

1. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere che le proprie interrogazioni e le interpellanze siano trattate nell'ambito dei lavori della Commissione competente per materia.
2. La trattazione di interrogazioni o interpellanze dinanzi alla Commissione deve essere richiesta per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Ricevuta la richiesta, il Presidente del Consiglio la trasmette al Presidente della Commissione unitamente all'atto cui si riferisce.
4. Le interpellanze e le interrogazioni trasmesse alle Commissioni vengono inserite nell'o.d.g. relativo alla seduta immediatamente successiva alla loro presentazione e devono essere comunque trattate entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è stata depositata.
5. Ove l'autore dell'interrogazione o dell'interpellanza dichiara, motivandola, l'urgenza della trattazione, il termine sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, è ridotto a dieci giorni.

Art. 27

Disciplina delle sedute e votazioni (R)

1. Le Commissioni decidono a maggioranza dei voti espressi.
2. Le votazioni si svolgono nelle forme previste dal presente regolamento.
3. Ai lavori delle Commissioni si estende la disciplina prevista per i lavori del Consiglio, in quanto applicabile ma il Presidente può individuare, d'intesa con i componenti, modalità più flessibili per favorire il confronto e l'approfondimento delle questioni (tempi degli interventi, ecc.).
4. Ogni Commissione, prima di deliberare su proposte ad essa attribuite, può chiedere il parere di altra commissione in materie di competenza di quest'ultima.

¹ Comma 3 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024.

Art. 28

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti (R)

1. È istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti al fine di coordinare e programmare le riunioni.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI

Art. 29

*Commissioni speciali e di indagine (S) (R)*¹

1. Il Consiglio può nominare con criterio di proporzionalità commissioni speciali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione. (S)
2. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei suoi membri, apposita commissione di indagine sull'attività dell'Amministrazione, composta con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, in relazione a specifici atti o fatti, quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei consiglieri. (S)
3. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dello studio o dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. (R)
4. La commissione esercita i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi. (R)
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può richiedere l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei revisori, del Segretario generale, dei responsabili egli uffici e dipendenti dell'ente, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. Le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. (R)
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'ambito di svolgimento della medesima. (R)
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito. (R)
8. I lavori delle Commissioni Speciali e di Indagine relative ad indagini possono concludersi con la presentazione di relazioni di maggioranza e di minoranza. (R)
9. Alle Commissioni Speciali e di Indagine devono essere attribuiti personale, sedi e mezzi adeguati. (R)
10. Per quanto non previsto dalle deliberazioni istitutive, si estende a tali Commissioni la disciplina del funzionamento delle Commissioni Permanenti, in quanto applicabili. (R)

¹ Comma 1: (S) art. 33, commi 11 dello Statuto. Comma 2: (S) art.33 c.12 dello Statuto.

Art. 30

Risoluzione dei conflitti interorganici (R)

1. Ove il Consiglio intenda avvalersi di apposita commissione per la risoluzione dei conflitti, così come previsto dallo Statuto, attribuisce tale competenza alla prima Commissione Permanente.
2. Alla medesima commissione è attribuita la risoluzione dei conflitti tra Presidente del Consiglio e Segretario Generale.

CAPO VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 31

Designazione e funzioni (R)

1. All'inizio di ogni seduta del Consiglio, il Presidente nomina tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in aula, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. Gli scrutatori danno atto al Presidente del Consiglio dei risultati delle votazioni.

CAPO VII
UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32

Uffici del Consiglio Comunale. Segreteria del Consiglio Comunale (L) (R) (S)¹

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa (L) (S)
2. Il Consiglio Comunale dispone di risorse umane, individuate nella dotazione del Comune, adeguate ad assicurare il suo funzionamento, lo svolgimento delle sue iniziative e l'informazione sulla sua attività. (R)
3. Gli Uffici del Consiglio Comunale assicurano il supporto tecnico al Consiglio, alla Presidenza, ai Gruppi Consiliari e alle commissioni consiliari. (R)
4. Gli Uffici del Consiglio Comunale dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio Comunale. L'organico di tali uffici è determinato dagli organi competenti in base al vigente ordinamento, su proposta del Presidente. (S)
5. Spettano all'Ufficio del Consiglio Comunale tutte le funzioni afferenti l'attività di supporto al Consiglio con particolare riferimento a: segreteria al Presidente del Consiglio, coordinamento delle Commissioni consiliari, gestione delle risorse del Consiglio e dei Gruppi consiliari, segreteria dei Gruppi consiliari, cura dell'accesso dei Consiglieri, nell'attività di comunicazione, informazione e cura del sito web del Consiglio, convocazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio, gestione dello status degli amministratori e assistenza alle sedute del Consiglio. (R)

¹ Comma 1: (L) art. 38, c. 3, D.Lgs 267/00; (S) art. 20, c.1 dello Statuto. Comma 4, seconda parte: (S) art. 31, comma 8 dello Statuto.

Art. 33

Risorse finanziarie del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (L) (S)¹

1. Il Consiglio comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, previste annualmente nel Bilancio comunale e nel Piano esecutivo di gestione. Una quota di tali risorse è destinata ai Gruppi consiliari ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
2. Le risorse finanziarie previste al precedente comma possono essere impiegate, esclusivamente per le spese necessarie al funzionamento del Consiglio comunale, all'attività della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, all'organizzazione di iniziative, alla rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e in generale all'informazione sull'attività del Consiglio comunale.
3. I beni acquistati con le risorse suddette appartengono al patrimonio comunale.
4. La tipologia di beni e servizi acquisibili, l'entità della quota destinata al funzionamento dei Gruppi consiliari, i criteri di ripartizione della medesima tra i Gruppi, ed, in genere, i criteri e le modalità di dettaglio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie annualmente destinate in Bilancio al Consiglio comunale, sono stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente comma e delle disposizioni statutarie.
5. I procedimenti di spesa a carico delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio comunale sono,

in ogni caso, preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, al quale i Presidenti dei Gruppi consiliari rivolgono apposita richiesta per le spese relative all'acquisto di beni e servizi destinati in via esclusiva ai relativi gruppi.

6. L'autorizzazione costituisce presupposto indispensabile per l'avvio del procedimento amministrativo di spesa da parte dei competenti soggetti burocratici ai quali le risorse sono affidate con il P.E.G..
7. Il Presidente del Consiglio comunale, terminato l'esercizio finanziario, trasmette ai Presidenti dei Gruppi consiliari il consuntivo delle spese effettuate a carico delle risorse finanziarie del Consiglio comunale durante l'esercizio medesimo con la distinta indicazione delle spese riferibili alla quota assegnata a ciascun gruppo.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, per quanto attiene alla cura dei procedimenti di spesa relativi alle risorse affidate al Consiglio, si avvale dell'ufficio di supporto al Consiglio comunale il quale cura, altresì, la raccolta, la repertoriatura e la gestione degli atti e dei dati relativi ai procedimenti suddetti.
9. Il Presidente di ciascun gruppo consiliare è consegnatario dei beni acquistati su richiesta e per la disponibilità esclusiva del gruppo.

¹ Norme di riferimento generale: art. 38, c. 3, D.Lgs 267/00; art. 20, c.1 dello Statuto.

Art. 34

Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari (L) (S) (R) ¹

1. Ai Gruppi Consiliari sono garantite unità di personale secondo le proprie necessità operative, in base a criteri approvati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppi Consiliari all'inizio di ogni mandato amministrativo.
2. I Gruppi Consiliari dispongono di adeguati locali per lo svolgimento delle proprie funzioni.

¹ Norme di riferimento generale: art. 38, c. 3, D.Lgs 267/00; art. 25, commi 3 e 4 dello Statuto; art. 17 comma 4 e 8 del regolamento precedente.

Art. 35

Locali per l'attività del Consiglio Comunale (R)

1. Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico. (R)
2. L'utilizzo della Sala delle adunanze per iniziative non afferenti i lavori del Consiglio deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale.
Il Richiedente deve all'atto della presentazione dell'istanza dichiarare che l'iniziativa non avrà carattere di propaganda fascista, nazista, razzista o omofoba. (R)¹
3. L'assegnazione dei locali ai Gruppi Consiliari all'inizio di ogni mandato amministrativo e le sue eventuali variazioni sono decise dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari sulla base della consistenza numerica dei Gruppi. (R)

¹ Comma 2 sostituito con D.C. n.99 del 17.05.2018

Parte II
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 36

Oggetto dei lavori del Consiglio (R)

1. Costituiscono oggetti sottoposti alla trattazione del Consiglio comunale (R):
 - le proposte di deliberazione in ordine all'adozione di provvedimenti e all'approvazione di mozioni, risoluzioni, atti di indirizzo, o.d.g.;
 - comunicazione del Presidente, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali;
 - interpellanze e interrogazioni ove sia richiesta la trattazione in Consiglio.

Art. 37

Organizzazione dei lavori del Consiglio (R)

1. I lavori del Consiglio comunale sono articolati secondo le seguenti unità di riferimento temporale: sessioni e adunanze.
2. Sessione è la giornata o le giornate dedicate ai lavori del Consiglio comunale su un determinato ordine del giorno. La sessione ha inizio nel giorno indicato nell'avviso di convocazione.
3. L'adunanza è l'effettiva riunione giornaliera del Consiglio. L'adunanza ha inizio all'ora indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno e l'ora di termine rispettivamente delle sessioni e della adunanze, eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, rivestono valore di mera indicazione. I lavori del Consiglio comunale possono, ove necessario, protrarsi oltre tale giorno ed ora, fermo restando l'odg.
5. Durante la giornata, le adunanze possono essere temporaneamente sospese e in ordine alla sospensione e alla prosecuzione dei lavori decide il Presidente, rimettendo la questione, in caso di dissenso, al voto dell'assemblea non preceduto da discussione.

Art. 38

Convocazione (S) ¹

1. Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio cui compete, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, la determinazione della data dell'adunanza e la formazione dell'o.d.g. (S)
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, in sua assenza o impedimento dal Vice- Presidente anziano ed in assenza di questi dall'altro Vice-Presidente. In caso di contemporanea assenza di tutti i componenti della Presidenza, il Consiglio è convocato e/o

presieduto dal Consigliere anziano. (S)

3. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. (R)
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora delle adunanze, della sessione e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sulla base dello stesso o.d.g., sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima sessione. (R)
5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. (R)
6. Il Consiglio comunale è convocato, entro dieci giorni dalla richiesta del sindaco. (R)
7. Il Consiglio è convocato in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica, su iniziativa popolare. In queste tre ultime ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria generale. (R)
8. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. (R)

¹ Comma 1: (S) art.19 comma 1 dello Statuto. Comma 2: (S) art. 27, comma 1 dello Statuto. Comma 7 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024.

Art. 39

Ordine del giorno (S) ¹

1. L'ordine del giorno è costituito dagli oggetti sottoposti alla trattazione del Consiglio Comunale. (R)
2. Per quanto attiene alle proposte di provvedimento, il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno sulla base di proposte di provvedimento compiutamente istruite trasmesse dal Sindaco. (S)
3. L'iniziativa in ordine agli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni consiliari ed ai Consiglieri comunali. (R)
4. L'iniziativa degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno spetta anche ai cittadini tramite istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Tali forme di iniziativa popolare presentate da almeno 500 (cinquecento) sottoscrittori vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, che le iscrive all'ordine del giorno. Fanno eccezione le proposte di deliberazione a contenuto provvedimentale che osservano, comunque, le disposizioni di cui al precedente comma 2. (R)
5. Il Consiglio non può trattare oggetti che non siano iscritti nell'ordine del giorno, fatto salvi i casi di circostanze eccezionali e sopravvenute successivamente all'invio dell'o.d.g. e che rivestono carattere di urgenza, su decisione dell'assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, salvo i casi previsti dal regolamento. (R)
6. Gli atti iscritti ma non trattati rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i proponenti chiedano di ritirarli. (R)

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante. (R)

¹ Comma 2: (S) art.19 comma 6 dello Statuto.

Art. 40

Ordine dei lavori della seduta (R)

1. L'ordine dei lavori della seduta è costituito dagli oggetti - già iscritti nell'ordine del giorno - che si prevede di trattare nel corso della seduta.
2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
3. Gli oggetti sono sottoposti al Consiglio secondo l'iscrizione nell'ordine dei lavori.

Art. 41

Avviso di convocazione (R)

1. L'avviso di convocazione del consiglio, corredato dall'ordine dei lavori e dall'ordine del giorno, deve essere consegnato al recapito espressamente indicato dal consigliere. Ai consiglieri che si dichiarino favorevoli l'avviso può essere trasmesso tramite fax o posta elettronica. Il dipendente incaricato della consegna rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente ovvero la dichiarazione di aver provveduto alla consegna nella cassetta postale per assenza di riceventi.
2. Ove il Consigliere non risieda nel Comune, l'avviso di convocazione gli viene recapitato presso il recapito che egli ha dichiarato nell'ambito del territorio comunale. In tal caso, il Consigliere viene informato della consegna, anche telefonicamente o per mezzo di telegramma trasmessogli presso la residenza effettiva.

Art. 42

Avviso di convocazione Consegna – Termini (S) (R)¹

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'indicazione degli oggetti da trattare, è consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni ordinarie e 3 giorni prima per le sessioni straordinarie. (S)
2. Nei casi di motivata urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; in tal caso, però, ove lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo, quando al rinvio non osti la scadenza di termini per l'adozione.(R)
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti ed il momento della sessione in cui è prevista la loro trattazione. I

motivi d'urgenza dei provvedimenti aggiuntivi possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. (R)

4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato. (R)

¹ Comma 1: (S) art.27 c.3 dello statuto.

Art. 43

Ordine del giorno

Pubblicazione e diffusione (R)

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, a cura del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Delle riunioni e dell'ordine del giorno sarà dato avviso alla cittadinanza con affissione di manifesti e mediante la rete civica del Comune di Livorno.

Parte III
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
DIRITTI

Art. 44

Diritto d'iniziativa sulle deliberazioni (L) (S) (R) ¹

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative di interventi da parte del consiglio I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.(L)
2. Le proposte di deliberazione su provvedimenti, formulate per iscritto accompagnate da una relazione illustrativa, e sottoscritte dal consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio ed al Sindaco il quale le trasmette al segretario generale per l'istruttoria, così come previsto dalla normativa vigente. Il segretario comunale, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente, trasmessa la proposta alla Commissione consiliare competente per materia, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.(R)
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale. (R)
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale, di norma nei due giorni precedenti quello dell'adunanza, salvo il caso che il Consiglio decida di consentire la presentazione anche nel corso della seduta di trattazione. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti , fino al momento in cui la discussione è chiusa. (R)
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al segretario comunale che ne cura l'istruttoria. Quando i pareri non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. (R)
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. (R)

7. Il documento di cui si chiede l'approvazione è allegato al processo verbale della seduta nella quale la mozione è posta all'ordine del giorno. Qualora il documento non sia posto in votazione alla stessa seduta nella quale è esaurita la discussione, alla seduta successiva - nel corso della quale deve riproporsi la mozione per l'approvazione - non si farà luogo a nuova discussione e la votazione si svolgerà dopo che il Presidente ne abbia data lettura, anche per sintesi. (R)

¹ Comma 1: (L) art.43, comma 1 del D.Lgs.267/00.

Art. 44 bis ¹

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato comunica con nota scritta all'Ufficio di Presidenza e al Presidente della I Commissione Consiliare l'avvenuta attuazione, ovvero lo stato di attuazione, degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con gli atti adottati, entro 90 giorni dalla data di approvazione. In caso di assenza della suddetta nota, il Presidente della I Commissione sollecita l'invio della nota; in mancanza di riscontro, convoca il Sindaco, o l'Assessore delegato, che possono o partecipare alla Commissione o inviare la nota in modo da aggiornare la Commissione sullo stato di attuazione degli atti sopra citati.

¹ Articolo inserito con D.C. n.354 dell'11.12.2015 e modificato con DC n. 77 del 16.04.2024.

Art. 45

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze (L) (S) (R)¹

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione o nell'interpellanza se intendono trattare l'argomento in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto. Allorquando sia richiesta risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore rispondono all'interrogazione o all'interpellanza entro il termine massimo di venti giorni dalla data della sua presentazione. Della risposta è data comunicazione al Presidente, affinché sia inserita nel processo verbale del Consiglio ed ai Presidenti dei gruppi consiliari.
3. Le interrogazioni e le interpellanze, da trattare in aula, devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, comunque non prima del termine di 15 giorni dalla presentazione, nell'ordine cronologico di presentazione.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove ritenga che la qualificazione dell'atto non sia conforme al suo contenuto oggettivo, investe della questione la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, contestualmente informandone il proponente.
5. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi decide prima della iscrizione dell'atto nell'ordine del giorno, tenuto conto delle eventuali osservazioni del proponente.
6. Il Presidente del consiglio sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi definisce in quali sedute della sessione del Consiglio Comunale, ed in quale collocazione nell'ordine dei lavori siano iscritte interrogazioni, interpellanze, mozioni.
7. Ove siano presentati testi diversi sul medesimo oggetto, il Presidente del Consiglio li sottopone

alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, prima della discussione in aula, per verificare la possibilità di accordo su un testo unificato. Ove non si pervenga a tale accordo, la discussione avviene in Consiglio sui diversi testi proposti, unificandone la trattazione ove ne ricorrano le condizioni .

8. Interrogazioni e interpellanze, allorché riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, su segnalazione del presidente o mozione d'ordine di un Consigliere, possono essere svolte contemporaneamente.
9. Interrogazioni e interpellanze vengono trattate nell'ordine in cui risultano presentate.
10. Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che gli altri consiglieri proponenti presenti non ne abbiano trattata almeno una.
11. Il Consigliere che abbia presentato più interrogazioni o interpellanze tra quelle iscritte all'ordine del giorno può chiedere che ne sia invertito l'ordine di trattazione. In tal caso, l'atto non trattato assume, nell'ordine del giorno, la collocazione di quello trattato.
12. Interrogazioni ed interpellanze si intendono decadute se l'autore rinuncia alla trattazione o se non è presente in aula al momento in cui esse sono poste in trattazione, salvo che egli abbia preventivamente giustificato l'assenza.
13. Nel caso in cui il proponente della interrogazione od interpellanza non sia presente in aula, per due volte, al momento in cui essa è posta in trattazione a questa viene data risposta scritta.

¹ Norme di riferimento generale: art.43 c.3 del D.Lgs.267/00; art.23 c.1 lett.b dello Statuto; art.81 del regolamento precedente con modifiche.

Art. 46

Interrogazioni (R)

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. L'interrogazione, trattata in Consiglio, può essere illustrata per non più di cinque minuti da uno dei proponenti firmatari. Ad essa rispondono il Presidente, il Sindaco o l'Assessore competente, per non più di cinque minuti.
3. L'interrogante ha diritto ad una replica, per non più di tre minuti, per dichiarare se è soddisfatto oppure no della risposta. Egli può dichiarare che in conseguenza della risposta presenterà una mozione; ove non si avvalga di tale facoltà, la mozione potrà essere presentata da altro Consigliere.
4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore rispondono immediatamente all'interrogazione. Ove non siano in condizione di rispondere immediatamente, possono riservarsi di farlo nella sessione successiva, nel cui ordine del giorno l'interrogazione viene iscritta ed alla quale viene trattata.

Art. 47

Interrogazioni con risposta scritta (R)

1. 1. Allorquando sia richiesta risposta scritta, il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore devono rispondere all'interrogazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data della sua presentazione. Della risposta è data comunicazione al Presidente, affinché sia inserita nel processo verbale del Consiglio.

Art. 48

Interpellanze (R)

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco, o ad un assessore delegato, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. Le interpellanze vengono trattate, in ordine temporale, dopo le interrogazioni.
3. L'interpellante, o il primo degli interpellanti nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per non più di cinque minuti.
4. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco o dell'Assessore competente - contenute nel tempo di cinque minuti - il proponente e non più di un consigliere per gruppo hanno il diritto di intervenire per non più di cinque minuti ciascuno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco, o dell'assessore delegato.
5. L'interpellante può dichiarare che, in conseguenza della risposta, presenterà apposita mozione; ove egli non si avvalga di tale facoltà, la mozione potrà essere presentata da altro Consigliere.

Art. 49

Question time (R)

1. Il question time, ovvero interrogazione a risposta immediata, consiste in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politico-amministrativa.
2. Entro l'apertura della sessione, in cui è previsto lo svolgimento del question time, i consiglieri possono presentare, alla Presidenza del consiglio, un documento che illustri i termini della domanda di cui al comma 1. I consiglieri non possono presentare più di una interrogazione a risposta immediata per seduta.
3. La Presidenza del consiglio decide, in base ai connotati di cui al comma 1, quali interrogazioni ammettere allo svolgimento del question time e comunica quanto prima ai consiglieri proponenti ed alla Giunta le proprie decisioni.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della giunta, per non più di due minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replicare, per non più di un minuto.
5. Durante il question time le interrogazioni si svolgono secondo l'ordine di presentazione.

Art. 50

Richiesta di convocazione del Consiglio (L) ¹

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

¹ Comma 1: (L) art.39 c.2 del D.Lgs.267/00.

Art. 51

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi (L) (S) (R) ¹

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

¹ (L) art.43 c.2 del D.Lgs.267/00. Vedi inoltre art.23 c.1 lett.d dello statuto e art.93 del regolamento precedente.

Art. 52

Facoltà di visione degli atti (R)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento della Segreteria Generale, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale e comunicate ai presidenti di gruppo consiliare. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

CAPO II
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 53

Diritto di esercizio del mandato elettivo (L) (S)¹

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. (L)
2. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad 1/4 dell'indennità massima prevista per il sindaco in base alla normativa vigente. (L)
3. I gettoni di presenza sono corrisposti previo accertamento della effettiva presenza del Consigliere nei termini di cui al successivo art.55. Il gettone di presenza spetta ai consiglieri presenti all'appello anche nel caso che la seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale per aprire la seduta". (R)

¹ Capo IV del D.Lgs.267/00. Vedi inoltre art.21 c.6 statuto; articolo modificato con DC n. 191 del 21.12.2010

Art. 54

Divieto di mandato imperativo (L) (S)¹

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità livornese ed esercitano le loro funzioni nell'esclusivo interesse di quest'ultima senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto (S)

¹ art.67 della Costituzione. Comma 1: (S) art.21 c.1 dello statuto

Art. 55

Partecipazione alle sedute del Consiglio (S) (R)¹

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio. Decade il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a cinque sedute consecutive del consiglio: la decadenza opera di diritto, può essere rilevata da ciascun elettore e viene dichiarata dal Consiglio decorsi almeno dieci giorni dalla richiesta al Consigliere di produrre giustificazioni, qualora le stesse non siano fornite.(S) (R)
2. Il Consigliere può giustificare la propria assenza informando il Presidente del Consiglio del proprio impedimento, con lettera o verbalmente.(R)
3. Nel corso della seduta il Presidente comunica al Consiglio i nomi dei Consiglieri che hanno giustificato la loro assenza. (R)
4. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio del Presidente del Gruppo a cui appartiene il Consigliere assente. (R)

5. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato assente giustificato fino a tre sedute consecutive senza obbligo di fornire motivazione.

Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. (R)

6. I Consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, accertata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.(R)

7. La partecipazione del Consigliere alle sedute del Consiglio, delle commissioni di ogni genere, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e di qualunque altra articolazione funzionale del Consiglio formalmente istituita, con eccezione dei gruppi consiliari, si considera effettiva ai fini di legge solo nel caso che il Consigliere risulti presente, nel periodo intercorrente fra l'ora di convocazione e la conclusione della seduta, per almeno la metà del periodo di tempo compreso fra l'inizio dei lavori ed il termine della seduta stessa, purché sia presente almeno ad una parte dei lavori dell'organo.

8. La effettiva durata della partecipazione viene rilevata mediante l'appello iniziale o, nel caso di entrata precedente/successiva all'appello, mediante sottoscrizione e contestuale segnatura dell'orario da parte del consigliere interessato, su apposito registro tenuto dal Segretario verbalizzante del collegio. Sul medesimo registro dovrà essere sottoscritta, riportandone l'orario a cura del Consigliere interessato, l'uscita che avvenga prima della conclusione della seduta. In carenza di sottoscrizione si deve intendere che il Consigliere è stato presente sino alla conclusione della seduta. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente del collegio, anche su richiesta di uno o più componenti, di disporre apposita verifica.

¹ Comma 1: (S) art. 24, comma 2, prima parte dello Statuto. Articolo modificato con DC n. 191 del 21.12.2010

Art. 56

Obbligo di astensione (L) (S) (R)¹

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al terzo grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.(L)

2. Il consigliere che per motivi professionali, di parentela o di altra natura o comunque nelle ipotesi previste dalla legge abbia interesse alla deliberazione in oggetto deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione. Il Regolamento interno esplicita i casi di conflitto di interessi. (S)

3. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo. I Consiglieri obbligati ad astenersi dovranno lasciare l'aula.(R)

¹ Comma 1: (L) art.78 comma 2 del D.Lgs.267/00. Comma 2: (S) art.21 c.5 dello statuto.

CAPO III
NOMINE E INCARICHI

Art. 57

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco (L) (S)¹

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentati del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.(L)
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.(S)
3. Detti indirizzi si applicano limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale sono stati adottati. (R)

¹ Comma 1: (L) art.42 comma 2 lett.m del D.Lgs.267/00. Comma 2: (S) art.41 comma 3, prima parte dello statuto.

Art. 58

Nomine e designazioni di consiglieri comunali (L)¹

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

¹ Vedere art.42 comma 2 lett.m del D.Lgs.267/00.

Art. 58 bis

Incarichi ai consiglieri comunali ¹

1. Il Sindaco può assegnare a consiglieri comunali, ritenuti esperti nei relativi settori, incarichi di studio su determinate materie nonché compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazione predefinite; tali deleghe assumeranno carattere consultivo e collaborativo col Sindaco e la Giunta, e non avranno alcun carattere decisionale, né comporteranno oneri e poteri di spesa, né determineranno in alcun modo il potere di assumere atti a rilevanza esterna così come il potere di adottare atti di gestione diretta spettanti agli organi burocratici.

¹ Articolo introdotto con DC n. 76 del 16.04.2024.

Parte IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
PROGRAMMAZIONE

Art. 59

Conferenza per la programmazione dei lavori (R)

1. Almeno ogni due mesi il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi per programmare i lavori del Consiglio e fissare il calendario delle sessioni.
2. Su tempestiva richiesta del Gruppo Consiliare interessato, non si terranno sedute in concomitanza con congressi cittadini, regionali o nazionali delle rispettive formazioni politiche, o con altri eventi di rilievo promossi da queste ultime, salvo eventi eccezionali e scadenze previste dalla legge o dai regolamenti. Nessun gruppo, peraltro, potrà chiedere il differimento della convocazione del Consiglio più di tre volte nel corso dell'anno solare.

Art. 60

Sessioni obbligatorie (R)¹

1. Al fine di potere assolvere alle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, il Consiglio Comunale organizza i propri lavori fissando, nel corso di ogni anno, almeno una sessione dedicata, esclusivamente o prevalentemente, alla trattazione dei seguenti temi:
 - a) economia, lavoro, occupazione, investimenti;
 - b) ambiente, territorio, lavori pubblici;
 - c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie;
 - d) aziende, enti, istituzioni comunali; società strumentali e a partecipazione;
 - e) sanità e sicurezza sociale;
 - f) cultura, istruzione, sport;
 - g) patrimonio, personale, organizzazione;
 - h) attività portuali;
 - i) verifica attuazione indirizzi consiliari.
2. Le sessioni sono fissate in sede di programmazione dei lavori.

¹ Comma 1, lettera i inserito con D.C. n.354 dell'11.12.2015

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 61

*Deposito degli atti (S) (R)*¹

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. (R)
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune, fatti salvo lo sviluppo di specifici adeguamenti tecnologici che rendano possibile l'accesso alla consultazione riservata ai consiglieri in internet in maniera continuativa. (R)
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. (R)
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari senza che ciò possa dar titolo per ritardare la deliberazione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.(R) (S)

¹ Comma 4: art.28 c.2 dello statuto

Art. 62

*Numero legale (L) (R)*¹

1. Il Consiglio comunale risulta regolarmente insediato se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il Sindaco. Se, tuttavia, il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza dei componenti, il Consiglio può trattare solo gli argomenti che non danno luogo a votazione.
2. Le deliberazioni non sono valide se alla trattazione e al voto non partecipano la maggioranza assoluta dei componenti. Entro 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dell'assemblea effettua l'appello dei presenti, valendosi del Segretario Generale. Sono presenti i consiglieri che rispondono all'appello stando nella parte dell'aula consiliare a loro riservata. Ove il numero legale di cui al comma 1 non sia presente, l'appello può essere ripetuto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
3. Qualora, nel corso della seduta apertasi con il numero legale di cui al comma 1, il Consiglio si accinge ad affrontare una proposta di deliberazione od una mozione il Presidente dispone la ripetizione dell'appello per verificare la sussistenza del numero previsto dal comma 2 per deliberare validamente.
4. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo non superiore a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove allo stesso

risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la continuazione dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. Il Presidente, assolti gli oneri di verifica del numero previsti ai commi precedenti, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia o meno in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto dagli scrutatori o da un consigliere.

¹ art.38 c.2 del D.Lgs.267/00.

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 63

Adunanze pubbliche (R)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.65.
2. Nell'apposito spazio riservato chiunque può assistere alle adunanze pubbliche.
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare.
4. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio. Non è consentita nell'aula consiliare l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
5. Nel corso della seduta nessun estraneo può avere accesso alla parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo le persone espressamente autorizzate dal Presidente.

Art. 64

Registrazioni audio e video (R) ¹

1. La pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari quando si riuniscono nell'aula consiliare, è garantita anche mediante riprese e registrazioni audio video da conservare su apposito supporto digitale non modificabile effettuate a cura del Comune e dal medesimo diffuse sulla rete internet.
2. Le modalità di dettaglio concernenti la trasmissione attraverso il sito istituzionale del Comune vengono stabilite con apposito provvedimento (decisione) della Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto delle presenti disposizioni, in armonia con le previsioni normative in materia di trasparenza, accesso e tutela della privacy , nonché nel rispetto delle misure di sicurezza tecnico-informatiche vigenti.
3. Le telecamere per la ripresa sono orientate per inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale, in ogni caso ai punti di ingresso della sala Consiliare sono affissi avvisi che informano il pubblico e il personale della Amministrazione della ripresa diretta audio – video della seduta e della successiva diffusione.
4. Nel caso di riunioni delle Commissioni Consiliari, il Presidente della Commissione avrà cura di integrare la lettera invito ai soggetti esterni al Comune che intervengono ai lavori, con apposita informativa in ordine alla ripresa audio- video ed alla successiva diffusione dei loro interventi e della loro immagine.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Analoghi poteri competono

ai Presidenti delle Commissioni Consiliari nel caso di riunioni di quest'ultime.

6. La gestione relativa alle operazioni di registrazione e diffusione audio – video tramite rete internet è di competenza del personale a supporto del Consiglio comunale e del settore informatico ed ai Segretari delle Commissioni consiliari per le rispettive commissioni.
7. La pubblicità dei lavori del Consiglio può essere attuata anche attraverso trasmissioni radiotelevisive. In tal caso, il Presidente del Consiglio, acquisito il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, autorizza le emittenti che ne facciano richiesta ad eseguire registrazioni e riprese.
8. Gli operatori delle emittenti radiotelevisive autorizzate e i fotografi hanno facoltà di accedere alla parte dell'aula riservata ai consiglieri, senza disturbare il normale svolgimento della seduta, se accreditati dal Presidente e muniti di apposito contrassegno visibile.
9. I giornalisti che assistono alle adunanze del Consiglio hanno riservato un apposito spazio all'interno dell'aula consiliare.
10. Salvo quanto sopra disposto, le persone estranee al Consiglio ed alle commissioni possono eseguire foto o riprese audio video degli amministratori che intervengono alla seduta solo se preventivamente identificati e autorizzati, per la singola seduta in svolgimento, dal Presidente del Consiglio o al Presidente della Commissione, al quale rivolgono specifica richiesta scritta, assumendo, formalmente, la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o a una diffusione impropri o illeciti delle immagini o delle discussioni registrate. L'autorizzazione non include la possibilità di ripresa del pubblico che assiste alla seduta.

¹ Articolo modificato con DC n. 125 del 14.11.2011

Art. 65

*Adunanze segrete (L) (R)*¹

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando nel dibattito vengono formulati apprezzamenti sulle qualità morali, sulla correttezza, sui comportamenti di persone fisiche e, comunque, in tutti i casi in cui debba essere tutelato il diritto alla riservatezza di persone fisiche e/o giuridiche alla stregua della vigente normativa in materia.
2. Nel caso in cui le condizioni che richiedono la seduta segreta possano essere rilevate preventivamente alle medesime sedute, con riferimento a argomenti determinati, il Presidente, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, iscrive l'argomento all'o.d.g. con la precisazione che la relativa trattazione sarà effettuata in forma segreta.
3. Durante le sedute ove un componente del Consiglio rilevi la sussistenza delle condizioni di cui la comma 1, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, se il dibattito debba proseguire in forma segreta.
4. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula. Rimangono in aula, i componenti del consiglio ed il segretario generale.
5. Durante le adunanze segrete il verbale viene redatto in forma sintetica, a cura del Segretario Generale, e non si fa luogo a registrazioni o riprese di alcun genere.

¹ Art. 38, comma 7 TUEL.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 66

Poteri del presidente (L) (S) (R)¹

1. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare nei casi e con le modalità previste dal presente regolamento:
 - a) concede e toglie la facoltà di parlare;
 - b) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - c) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - d) proclama il risultato delle votazioni;
 - e) ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Il Presidente è responsabile della funzionalità, della legalità e del mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio ed esercita i relativi poteri, avvalendosi, di norma, dei commissari e dei vigili urbani, secondo le rispettive mansioni e poteri. In particolare il Presidente assicura, in tal modo, il rispetto da parte del pubblico del comportamento previsto al precedente art. 65.
3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecata turbativa ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
5. Qualora un consigliere ecceda la durata stabilita per gli interventi, il Presidente, dopo due inviti a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento. Il Presidente procede analogamente quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'intervento in discussione, non vi ottempera.
6. Il Presidente può disporre la sospensione della seduta per:
 - consentire l'accompagnamento fuori dall'aula del consigliere sanzionato dal Presidente, che si rifiuti di uscire;
 - tumulto o disordini nell'aula quando risultano vani i richiami all'ordine;
 - consultare la Conferenza dei presidenti dei gruppi.
7. Qualora un consigliere pronunci parole sconvenienti oppure turbi col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo. Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il presidente può disporre l'allontanamento dall'aula, consentendogli comunque la partecipazione alle votazioni.

8. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere dei due Vice Presidenti e del Segretario generale.

¹ Art. 39 TUEL; art. 31 dello Statuto.

Art. 67

Comportamento dei consiglieri (R)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi..
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 68

Interventi di soggetti esterni al consiglio(R)

1. Il Presidente, su richiesta del sindaco e per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni di carattere esclusivamente tecnico.
2. Su invito del Presidente e con decisione motivata della conferenza dei presidenti dei gruppi, possono partecipare al consiglio con diritto di esporre:
 - i Presidenti dei Consigli di zona, in rappresentanza dei rispettivi consigli, allorché si trattino argomenti che interessino i singoli Consigli di zona.
3. Allorquando il Consiglio viene formalmente convocato, in seduta solenne celebrativa, le autorità in visita hanno facoltà di parola.

Comma 2 modificato con DC n. 77 del 16.04.2024.

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 69

Ordine di trattazione degli argomenti (R)

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della sessione
2. Il Consiglio comunale, verificato il numero legale, procede all'esame degli argomenti iscritti l'ordine del giorno secondo l'ordine dei lavori. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per mancanza del numero di consiglieri necessario per deliberare o su richiesta di un consigliere, mediante votazione della maggioranza dei presenti.
3. Ciascun consigliere può fare comunicazioni il cui contenuto non sia presente all'odg, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti alla convocazione o dei quali si sia avuto notizia a seduta iniziata. Per l'esercizio della suddetta facoltà il Consigliere rivolge richiesta scritta al Presidente del Consiglio indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Presidente del consiglio decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.
4. In ciascuna sessione l'ordine del giorno prevede comunicazioni del Sindaco su oggetti indeterminati al fine di consentire al Sindaco medesimo di informare il Consiglio su fatti e circostanze di particolare rilievo.
5. In relazione alle comunicazioni del Presidente, del Sindaco o di un consigliere, viene concessa la parola per non più di 3 minuti ad un consigliere per ciascun Gruppo.
6. In ogni seduta deve essere prevista la trattazione degli atti di iniziativa dei consiglieri, per la durata di sessanta minuti. La loro collocazione all'interno dell'ordine dei lavori giorno è decisa dal Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
7. Nella seconda giornata della sessione, quando questa è prevista, si fa luogo allo svolgimento del question time, per la durata di circa trenta minuti.

Art. 70

Ordine nella trattazione (R)

1. Nella trattazione degli argomenti o proposte all'ordine del giorno si procede con il seguente ordine:
 - a) Discussione generale;
 - b) Discussione particolare sui singoli articoli, capitoli o voci della proposta o argomento e sugli emendamenti;
 - c) Votazione sugli emendamenti e sugli articoli, capitoli e voci;
 - d) Votazione sull'intera proposta.
2. S'intende per argomento qualunque oggetto posto all'ordine del giorno.

S'intende per proposta qualunque atto o testo sul quale il Consiglio Comunale sia chiamato ad esprimere un voto segreto o palese.

Art. 71

Discussione – Norme generali (R)

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente concede al presidente della commissione competente per materia il tempo necessario per illustrare il parere da questa espresso e successivamente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque.
3. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
4. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal presidente del gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
6. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto si svolgeranno anche sui singoli emendamenti e non potranno avere durata superiore a tre minuti.
7. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgeranno sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, ai piani regolatori generali, nonché nei casi in cui lo stabilisca all'unanimità la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, avuto riguardo alla particolare rilevanza delle questioni da trattare.

Art. 72

Questione pregiudiziale e sospensiva (R)

1. E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più consiglieri, la quale, per motivi di fatto o di diritto, esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più consiglieri di sospendere o di rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di 5 minuti, il proponente ed un consigliere a favore ed uno contro.

4. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 73

Richiamo al regolamento o mozione d'ordine (R)

1. Ogni consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. Sulla richiesta di intervento per richiamo al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori decide il presidente, ma, in caso di diniego, se il Consigliere che ha chiesto la parola insiste, decide il Consiglio.
3. Prima della votazione possono intervenire, per tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.

Art. 74

Fatto personale (R)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta od onorabilità, o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Nel caso che ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una seduta, fatti che ledono la sua onorabilità, questi può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio una commissione - composta di non più di cinque consiglieri - la quale giudichi la fondatezza dei fatti addebitati e riferisca in una successiva seduta.

Art. 75

Emendamenti sulle proposte in discussione (R)

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri o dal Sindaco prima che si chiuda la discussione generale; devono essere redatti per iscritto e firmati dai proponenti. Sugli emendamenti ai provvedimenti, prima di procedere alla votazione, vengono acquisiti immediatamente, se possibile, i pareri di legge.
3. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

4. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per una sola volta e per non più di cinque minuti.
5. Eguale tempo è concesso all'intervento eventuale del Sindaco o dell'Assessore competente.
6. Il proponente può rinunciare al suo emendamento, ritirandolo, in qualsiasi momento prima della votazione.
7. Il Presidente, dopo che su un emendamento hanno parlato tutti i consiglieri e gli eventuali membri della giunta competenti, dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI
LE DELIBERAZIONI

Art. 76

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione ¹

1. Il Segretario Generale cura, valendosi degli uffici della Segreteria Generale, la redazione del verbale di ciascuna seduta del Consiglio.
2. Il verbale viene redatto in forma sintetica e deve riportare: i termini cronologici di svolgimento, la forma pubblica o segreta della riunione, i presenti, gli assenti, gli atti trattati e le deliberazioni assunte ed i voti espressi nonché, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Per quanto attiene alla discussione, il verbale richiama il file audio digitale della seduta, registrato per la finalità di cui all'art. 64, da conservarsi in apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'ufficio di supporto del Consiglio Comunale.
3. Nelle sedute in forma segreta non si fa luogo alla registrazione. Il segretario provvede ad annotare sinteticamente i contenuti degli interventi ovvero, su formale richiesta del consigliere interessato, allega al verbale l'intervento fornito dal medesimo in forma scritta.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare su formale richiesta dell'interessato, nei casi in cui la necessità non possa trovare soddisfazione mediante consultazione della rete civica ovvero mediante copia digitale del file della discussione, la trascrizione totale o parziale delle discussioni.
5. Copia della trascrizione o copia digitale del file audio possono essere consegnate ai soggetti titolari, secondo la legge, dello specifico diritto di accesso, previo pagamento, ove previsto, dei costi di trascrizione o riproduzione. La trascrizione richiesta dai consiglieri comunali per esigenze del mandato è gratuita e la relativa spesa fa carico alle risorse finanziarie assegnate al Consiglio ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento. In caso di trascrizione richiesta da amministratori diversi dai consiglieri comunali o da uffici del Comune il procedimento di affidamento e spesa è a carico delle strutture richiedenti con onere economico da sostenersi a carico dei Capp. PEG in gestione alle strutture medesime.
6. I verbali sono posti a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio del Consiglio comunale almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno sottoposti ad approvazione. I verbali s'intendono approvati se non sono presentate osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno della seduta cui appartengono. Dopo l'approvazione i verbali sono sottoscritti dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio comunale. Le osservazioni e le proposte di rettifica debbono essere inoltrate per scritto al Presidente del Consiglio comunale prima dell'inizio della seduta e debbono riguardare, di norma, la erronea o incompleta rappresentazione dei fatti e delle circostanze esposti nel verbale con esclusione di un nuovo intervento nel merito degli argomenti trattati. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, la proposta di rettifica. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

7. I verbali sono pubblicati sulla rete civica del Comune.

¹ Articolo modificato con DC n. 125 del 14.11.2011

Art. 77

Esame delle proposte di deliberazione (R)

1. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale - corredate dei pareri, così come previsto dalla normativa vigente (art. 49 D.Lgs 267/00) sono preventivamente esaminate dalle competenti commissioni consiliari.
2. Nei casi in cui la proposta di deliberazione abbia per oggetto materie attribuite alla competenza di due o più commissioni, il Presidente del Consiglio la trasmette a ciascuna delle Commissioni interessate, affinché la esaminino, eventualmente anche in seduta congiunta.
3. Il Presidente della Commissione Competente o il Presidente della seduta congiunta - ovvero il relatore designato dal Presidente - presenterà al Consiglio la relazione in forma orale o scritta.
4. I gruppi di minoranza possono designare propri relatori.
5. Le relazioni scritte sono allegate alle proposte di deliberazione e trasmesse alla Segreteria del Consiglio Comunale prima della seduta in cui le proposte dovranno essere discusse.

Art. 78

Proposte di Deliberazione del Sindaco e della Giunta (R)

1. Le proposte di deliberazione del Sindaco e della Giunta, sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale il quale, a sua volta, le fa pervenire, senza ritardo, alle Commissioni competenti.
2. La nota di trasmissione della proposta di deliberazione viene inviata, per conoscenza, ai Presidenti dei Gruppi, ai Presidenti delle altre Commissioni, al Segretario Generale.

Art. 79

Proposte di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri (R)

1. Le proposte di deliberazione dei Consiglieri sono depositate presso la segreteria del Consiglio Comunale e immediatamente trasmesse, a cura del Presidente, al Sindaco affinché attivi tempestivamente gli Uffici competenti, i quali dovranno far pervenire il loro parere al Presidente del Consiglio nel termine previsto dall'art. 82, comma 1°.
2. Decorso tale termine, le proposte sono trasmesse alle competenti commissioni consiliari, le quali esprimono il loro parere entro il termine di 30 gg previsto dallo Statuto.
3. Decorso i termini fissati dallo Statuto, il Presidente dispone che la proposta sia iscritta nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
4. La proposta è in ogni caso sottoposta al voto del Consiglio entro il termine di sessanta giorni dalla data del deposito.
5. In caso di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria speciale, a richiesta di 1/5 dei

Consiglieri, il termine di cui al 1° comma è ridotto a dieci giorni.

6. Nell'ipotesi, di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio trasmette la proposta di deliberazione alla Commissione competente immediatamente dopo il deposito; e la Commissione esprime il proprio parere entro il termine di dieci giorni.
7. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente iscrive la proposta all'o.d.g. e all'ordine dei lavori.

Art. 80

Proposte di deliberazione di iniziativa popolare (R)

1. Le proposte, come previsto dallo Statuto, sono depositate presso la Segreteria Generale e immediatamente trasmesse, a cura del Sindaco, alle Commissioni competenti, agli uffici per l'istruttoria tecnica e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. I pareri di cui all'art. 77, comma 1 sono trasmessi dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale entro il termine di dieci giorni dal deposito della proposta.
3. Nel medesimo termine devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale i pareri delle Commissioni competenti.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2° e 3°, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'o.d.g. e all'ordine dei lavori.

Art. 81

Proposte di deliberazione dei Consigli di Zona (R)

1. Le proposte di deliberazione adottate dai Consigli di Zona con la maggioranza prevista dallo Statuto, sono depositate presso la Segreteria Generale e trasmesse, a cura del Sindaco, alle Commissioni competenti nonché agli uffici per l'istruttoria tecnica e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. A tali proposte si estende la disciplina di cui ai primi quattro commi dell'art. 80, in quanto applicabile.
3. Ove la proposta di deliberazione sia presentata con richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria speciale da fissare entro il termine di venti giorni, si applicano le disposizioni dell'art. 79, commi 6° e 7°.

Titolo e comma 1 modificati con DC n. 77 del 16.04.2024.

Art. 82

Pareri (R)

1. Gli atti deliberativi corredati dei pareri di fattibilità tecnica e di regolarità contabile qualora sia necessario l'impegno di spesa o una diminuzione di entrata, così come previsto dalla normativa vigente, devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione delle proposte, salvo quanto disposto dagli articoli 79, comma 6°, art.

80, comma 2° e art. 81, comma 3°.

2. Nel medesimo termine deve essere espressa l'attestazione della copertura finanziaria nei casi previsti dalla normativa vigente .

Gli Uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione ai Consiglieri per la redazione delle proposte di deliberazione.

Art. 83

Proposte di deliberazione irricevibili (R)

1. Le proposte di deliberazione di cui agli artt. 80, 81 e 82, che non risultino di competenza del Consiglio Comunale, che siano redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti, o il cui oggetto risulti illecito, sono dichiarate irricevibili dal Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Segretario Generale.

Art. 84

Comunicazione delle deliberazioni di Giunta (R)

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta nelle materie previste dalla normativa vigente sono comunicate al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari entro 48 ore dalla data di affissione all'albo pretorio.
2. Nello stesso termine vengono comunicati gli elenchi delle altre deliberazioni.

CAPO VII LE VOTAZIONI

Art. 85

Modalità generali (R)'

1. Il voto dei Consiglieri comunali si esprime di norma in forma palese valendosi di strumentazione elettronica appositamente installata nell'aula consiliare, con l'applicazione, in quanto compatibili con il mezzo, delle disposizioni di cui al successivo art. 86. A tal fine ogni Consigliere è dotato di apposita tessera magnetica personale, custodita dall'Ufficio di supporto del Consiglio e consegnata ad ogni seduta a ciascun consigliere. Le tessere e le relative "basette" microfoniche sono strettamente personali e non ne è consentito l'uso per le operazioni di voto se non al consigliere assegnatario quale risulta sul display della "basetta" all'inserimento della tessera magnetica.
2. Il Consigliere è tenuto ad un uso corretto della tessera magnetica affidatagli, estraendola dalla "basetta" quando debba assentarsi dalla sala consiliare. In ogni caso, qualora nelle operazioni di voto effettuate con il sistema elettronico, il consigliere, pur presente in aula, non esprima alcuna opzione di voto senza aver disinserito la tessera magnetica, il medesimo sarà computato come astenuto agli effetti del numero legale e del numero dei votanti. Il Consigliere assente dall'aula al momento del voto anche senza aver disinserito la tessera magnetica è computato ad ogni effetto come assente.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio adotta atti concernenti persone, fatti salvi gli atti interamente vincolati.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

¹ Articolo modificato con D.C. n.191 del 21.12.2010

Art. 86

Votazione non preceduta dalla discussione (R)

1. Nel caso in cui una proposta di deliberazione venga approvata dalla Commissione competente all'unanimità e con la presenza di almeno cinque componenti, viene messa in votazione, dopo l'esposizione del relatore, senza discussione generale.
2. Si fa egualmente luogo alla discussione, ove la chieda almeno uno dei Consiglieri che non faccia parte della Commissione che ha espresso il parere.

Art. 87

Votazioni in forma palese (R)¹

1. Nel caso in cui il sistema elettronico sia temporaneamente inattivo o indisponibile le votazioni in forma palese si effettuano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori e la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. Nel caso in cui il Presidente, anche su richiesta di alcuno dei Consiglieri, disponga la controprova, non è consentito l'ingresso in aula di Consiglieri che non risultavano presenti anteriormente alla votazione alla quale la controprova si riferisce. Per la controprova non è consentito l'appello nominale.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
6. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento, relativamente alla esecuzione della votazione in corso.

¹ Articolo modificato con D.C. n.191 del 21.12.2010

Art. 88

Votazione per appello nominale (R)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il presidente o almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e

del “no”, alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 89

Votazioni a scrutinio segreto (R)

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata per mezzo di schede.
2. Il Presidente fornisce le opportune precisazioni sull'oggetto della votazione ed assicura la segretezza del voto.
3. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale.
4. Il Presidente precisa preventivamente all'inizio delle operazioni di voto termini e modalità delle effettuazioni delle medesime con riferimento alla natura del provvedimento posto in votazione e alle disposizioni che regolano il caso particolare. Le espressioni di voto difformi dalle disposizioni impartite dal Presidente sono nulle.
5. Per quanto concerne le votazioni di provvedimenti di nomina o di elezione, quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 90

Esito delle votazioni (R)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei

votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 91

Deliberazioni immediatamente eseguibili (L)¹

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

¹ (L) Art. 134, comma 4 del TUEL

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92

Norme vigenti (R)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva, e sostituisce tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili nonché il Regolamento previgente.

Art. 93

Disposizioni transitorie (R)

1. Il funzionamento delle Commissioni in carica continua ad essere disciplinato dal Regolamento previgente fino alla istituzione delle nuove Commissioni.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio istituisce le Commissioni Permanenti da esso previste.

Art. 94

Diffusione (R)

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del consiglio ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 95

Bollettino del Consiglio (R)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale pubblicherà, almeno ogni tre mesi, un bollettino d'informazione contenente notizie di rilievo, in forma giornalistica, dell'attività del Consiglio e le comunicazioni dei Gruppi consiliari e delle commissioni, i dati statistici dell'attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari nonché gli elenchi delle mozioni e delle deliberazioni approvate nel corso di ogni seduta del Consiglio, con la sintesi del relativo contenuto.
-